

Tutela dell'ambiente e alternative possibili a una Corte Internazionale dell'Ambiente

DI CARLO TOVO

Il disastro ambientale che si sta consumando al largo delle coste della Louisiana fin dal 20 aprile scorso ha riacceso l'attenzione della comunità internazionale sulla stringente necessità di aumentare gli sforzi per la protezione dell'ambiente. La crescente richiesta di varare una normativa coordinata, che imponga limiti più stringenti allo svolgimento di quelle attività umane che presentano un grave rischio potenziale per l'ecosistema, si sposa all'appello per il varo di strumenti internazionali di repressione dei reati ambientali sovranazionali¹.

In questa direzione opera il progetto di allargamento delle competenze della Corte Penale Internazionale dell'Aja alla tutela dell'ambiente, promosso dall'Accademia Internazionale di Scienze ambientali di Venezia. La proposta si fonda sull'inserimento tra i crimini contro l'umanità del "disastro ambientale intenzionale", con l'obiettivo ultimo di istituire una Corte Penale Internazionale Ambientale con sede a Venezia.

Le *chance* di allargamento delle competenze della Corte Penale Internazionale a una nuova specie di crimini internazionali a sfondo ambientale sono legate alla sintesi di un canone di portata potenzialmente universale mediante il quale declinare le differenti condotte di aggressione del medesimo bene giuridico ecosistema. Quei comportamenti che nei singoli ordinamenti criminali nazionali sono generalmente dotati di un'autonoma rilevanza penale in sede trattatizia vengono infatti declinati in una più generale categorizzazione metagiuridica, quale quella dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra.

Il denominatore comune minimo dell'attuale struttura delle fattispecie penali di tutela dell'ambiente, tuttavia, rivela intrinseche e gravi antinomie rispetto ai capisaldi garantistici del diritto penale, che non può che condannare alla bocciatura ogni ipotesi di varo di una fattispecie di crimine internazionale autonoma dedicata ai reati ambientali.

Anche la prospettiva di declinare le condotte di aggressione ambientale nel quadro di uno dei crimini internazionali già sottoposti alla giurisdizione della Corte de-

v'essere esclusa, vista l'incompatibilità tra reato ambientale e le classi di delitti di competenza del Tribunale.

Un'affrettata analisi degli articoli che tracciano il profilo dei crimini di genocidio (art. 6 dello Statuto) e dei crimini di guerra (art. 8) vale, infatti, a confermare l'agevole presunzione di inconciliabilità rispetto alla figura del reato ambientale come presidio di protezione primaria dell'ecosistema. Entrambe le ipotesi delittuose, infatti, sono funzionali alla protezione di ulteriori e differenti beni giuridici: la vita, l'integrità fisica e la dignità umana nelle sue più varie manifestazioni, declinati in termini individuali (crimini di guerra) o collettivi (genocidio, come atto commesso "con l'intento di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso"). Le condotte che integrino un'aggressione a tali beni, dunque, non potranno che importare un'indiretta aggressione all'ambiente alla quale tuttavia verrà attribuito un disvalore penale mediato dalla strumentalità del comportamento rispetto alla lesione dei beni primariamente tutelati.

Per quanto concerne poi la categoria dei crimini contro l'umanità di cui all'articolo 7 dello Statuto di Roma, il confronto tra i requisiti imposti dalla norma (i fatti debbono essere "inumani" e "di analogo carattere" rispetto alle ipotesi già elencate dalla disposizione, oltre che "diretti a provocare grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale") e le condotte che integrano reati ambientali rivela l'estraneità di questi ultimi rispetto alla classe delittuosa statutaria.

L'incompatibilità tra reato ambientale e Corte Penale Internazionale, infine, emerge anche dall'analisi dell'*iter* di modifica dello Statuto del Tribunale, così come delineato dagli articoli 121 e 122 del Trattato di Roma e rivela come, anche sul piano procedurale, un ipotetico allargamento delle competenze della Corte agli illeciti ambientali sia condannato a un probabile insuccesso.

La bocciatura dell'ipotesi di allargamento delle competenze del Tribunale dell'Aja agli illeciti ambientali riapre il dibattito sull'individuazione di strumenti che possano vigilare sul rispetto del *corpus* giuridico internazionale di protezione dell'ambiente. L'indifferibilità dell'esigenza di approntare una giustizia ambientale pronta, severa ed effettiva, che punisca i comportamenti di aggressione dell'ecosistema, non deve infatti far passare in secondo piano il ruolo che le istituzioni giurisdizionali internazionali sono chiamate a svolgere in funzione di prevenzione oltre che di repressione, garantendo l'implementazione e l'esecuzione della legislazione ambientale.

Corte Internazionale di Giustizia

La Corte Internazionale di Giustizia rappresenta l'istituzione giudiziaria di riferimento nel panorama delle Nazioni Unite, e uno dei 5 organi principali dell'ONU. Istituita con la firma, il 25 aprile 1945, della Carta delle Nazioni Unite², ha iniziato a operare presso il Palazzo della Pace, all'Aja, nell'aprile dell'anno successivo. La funzione fondante l'attività e il ruolo della Corte è la soluzione delle controversie tra sta-

ti membri delle Nazioni Unite circa l'applicazione e l'interpretazione del diritto internazionale, tra cui quelle riguardanti il corpo normativo internazionale di tutela ambientale. Al fine di rafforzare il proprio ruolo istituzionale anche in questa branca del diritto internazionale la Corte ha deciso di fondare, nel 1993, una Camera per le controversie ambientali composta da 7 giudici, che avrebbe dovuto dedicarsi esclusivamente alla soluzione di tali liti, secondo le disposizioni dell'art. 26,1 dello Statuto della Corte. A fronte dell'assoluta inattività, tuttavia, nel 2006 la Camera è stata chiusa.

Il fallimento del tentativo del Tribunale dell'Aja di assumere la leadership della giustizia ambientale internazionale riassume nei suoi cardini tutte le ragioni che impediscono di affidare alla Corte Internazionale di Giustizia il ruolo di garante sovranazionale dell'ambiente sono molteplici.

Un primo ordine di ragioni dell'insuccesso è legato ai vincoli imposti all'attività del tribunale dal dogma della consensuale accettazione della giurisdizione, sul quale si fondano i meccanismi di giudizio sovranazionali.

L'operatività di una Corte Internazionale precostituita presuppone, infatti, l'inserimento nel contenuto dispositivo dei trattati di clausole compromissorie *cd.* complete: previsioni di natura contrattuale le quali, accedendo a una convenzione internazionale, statuiscono che tutte le controversie che sorgeranno nell'ambito di tale accordo siano rimesse al giudizio del tribunale.



© Romaoslo, *Paesaggio norvegese*, iStockPhoto

Nonostante la Corte Internazionale di Giustizia sia universalmente riconosciuta come sede istituzionale e privilegiata di soluzione delle liti tra gli stati membri delle Nazioni Unite, la competenza a giudicare una controversia è dunque rimessa alla volontà delle parti, pur se espressa in via preventiva e generale³.

In campo ambientale, tuttavia, la generalizzata esclusione dello strumento compromissorio conduce all'esclusione del meccanismo di citazione unilaterale in favore di un'esasperazione della consensualità. L'incidenza del tema rispetto a gangli essenziali della gestione statale (politiche di produzione e approvvigionamento energetico, gestione del suolo, scelte di consumo) e la tradizionale concezione dell'ecosistema come elemento fondante dell'autodeterminazione e dell'identità culturale nazionale, sono all'origine della tendenza, alla quale non può che conseguire un forte ridimensionamento del ruolo del Tribunale dell'Aja.

Un'altra causa che suggerisce l'ineleggibilità della Corte è legata all'estensione soggettiva della giurisdizione del tribunale. L'articolo 34 dello Statuto di Roma, infatti, statuisce che "solo gli Stati possono essere parti nei processi davanti alla Corte", aggiungendo, al comma 2, che l'apporto di organizzazioni internazionali di diritto pubblico è limitato a una funzione sostanzialmente consuntiva. Ogni forma di partecipazione di persone fisiche o società privatistiche è, dunque, fermamente esclusa.

Al fine di garantire l'effettività e il completo rispetto delle norme giuridiche di tutela in tema ambientale, tuttavia, è necessario coinvolgere nel sistema sanzionatorio tanto il cittadino parte offesa, singolarmente o indirettamente coalizzato in organizzazioni di rappresentanza, quanto le società privatistiche, alle quali si deve imputare, come detto, la maggior parte delle violazioni.

Un terzo genere di problematiche, che sancisce definitivamente l'insufficienza della sola Corte Internazionale di Giustizia a garantire un salto di qualità della tutela sovranazionale dell'ambiente, è legato all'ampiezza dello spettro di giudizio della Corte. L'universalità delle competenze importa, infatti, un inevitabile deficit di approfondimento delle specificità giuridiche settoriali in capo al corpo giudicante. In campo ambientale, a causa della particolarizzazione e tecnicità contenutistica del corpo normativo internazionale, tale deficit si aggrava fino alla concreta difficoltà di emettere il giudizio senza un previo specifico aggiornamento di natura scientifica⁴.

Corollario di tale impreparazione non può che essere un approccio minimalista e statico della Corte rispetto al corpo normativo internazionale e, indirettamente, alle linee programmatiche di tutela dell'ambiente sui quali è chiamata a esprimersi, che impedisce al Tribunale di assumere un autentico ruolo propositivo in grado di orientare lo sviluppo e l'interpretazione della disciplina ambientale sovranazionale.

Tribunale Internazionale del Diritto del Mare

Il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (*International Tribunal for The Law Of the Sea, ITLOS*) è un organo giudiziale indipendente, istituito e operante, a partire dall'ottobre 1996 ad Amburgo, nel quadro della Convenzione Internazionale

sulla legge del Mare delle Nazioni Unite. Il Trattato (*United Nations Convention on the Law Of the Sea, UNCLOS*), firmato nel dicembre 1982 a Montego Bay, in Giamaica, ed entrato in vigore nel novembre del 1994, stabilisce la prima disciplina internazionale unitaria di natura trattatizia dei diritti e doveri degli stati rivieraschi rispetto ai mari, basata sulla tracciatura di aree marine e la corrispondente definizione della regolamentazione circa l'utilizzo e lo sfruttamento delle stesse.

Il Tribunale, composto da 21 membri indipendenti, rappresenta l'unico esempio di istituzione giurisdizionale internazionale che si occupa in via esclusiva di tematiche inerenti al tema ambientale. Proprio la spiccata settorializzazione sembra consentire un parziale superamento delle critiche mosse alla Corte Internazionale di Giustizia. Per quanto concerne, infatti, il corpo giudicante del Tribunale, dal combinato disposto dell'usuale clausola trattatizia che limita l'eleggibilità al possesso di riconosciute competenze circa la materia di giudizio (di cui all'art. 2 dello Statuto) e della limitata portata della giurisdizione della Corte non può che conseguire l'elezione di personalità dotate di una profonda preparazione tecnico-scientifica, oltre che giuridica.

Anche in merito all'accesso al Tribunale si segnala un'estensione dei canoni che ispirano la disciplina del principale organo giudiziale delle Nazioni Unite. L'articolo 20 dello Statuto della Corte, che riprende la previsione dell'art. 291 del Trattato, oltre a garantire l'ovvio intervento dei firmatari della Convenzione, apre infatti alla partecipazione processuale di "entità diverse dalle Parti Contraenti" per quanto concerne le dispute di competenza della "Sea-bed Disputes Chamber". Tale sezione del Tribunale, dedicata alle controversie relative alla gestione delle risorse dell'area marina che esorbita dal controllo statale, prevede dunque il coinvolgimento attivo di persone fisiche e giuridiche, con un esplicito riferimento alle società.

Per quanto riguarda, infine, l'estensione e l'attribuzione della competenza, l'articolo 21 dello Statuto della Corte rinvia alle previsioni del capitolo XV della Convenzione di Montego Bay, che non si discostano dal principio generale dell'accettazione della giurisdizione.

Il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare ha competenza a dirimere tutte le controversie circa l'applicazione e l'interpretazione della Convenzione sorte tra le parti contraenti che abbiano indicato la Corte come consesso giurisdizionale preferito, così come disposto dall'art. 288, comma 1 del trattato. Il secondo comma dello stesso articolo, inoltre, assegna alla giurisdizione del Tribunale anche tutte le dispute relative ad altri trattati internazionali riguardanti la materia disciplinata dalla Convenzione di Montego Bay, qualora tali accordi investano la Corte di Amburgo di tale funzione (ancora una volta mediante la previsione di una clausola compromissoria).

Ciò che distingue e qualifica il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare rispetto alla Corte di Giustizia Internazionale è, tuttavia, il fatto che tale opzione sia stata effettivamente compiuta da ben dieci accordi multilaterali che riguardano tematiche ambientali. La settorializzazione dell'ambito di operatività del Tribunale

comporta, d'altro canto, rilevanti controindicazioni. A ridurre l'incidenza sistemica della scelta del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare come foro, ad esempio, gioca proprio il ridotto contenuto e l'eccessiva specificità degli accordi internazionali che prevedono tali clausole compromissorie in favore della Corte.

La Camera per le dispute relative ai fondali marini, poi, pur tutelando una disciplina essenziale in vista delle future politiche energetiche riguardanti gli idrocarburi, opera in così stretti vincoli giurisdizionali da ridimensionare la portata dell'apertura alle persone fisiche a mero esperimento, privo di un concreto valore sistematico nel quadro della tutela giurisdizionale ambientale.

Ulteriore grave limite del Tribunale, infine, è l'assenza di qualsiasi garanzia circa l'esecuzione delle sentenze, che indebolisce fortemente l'autorevolezza dell'istituzione e ne mina inevitabilmente l'indipendenza di giudizio.

Corte Arbitrale Internazionale dell'ambiente

L'affidamento allo strumento delle Corti Internazionali del coordinamento e della garanzia dell'effettività dei diversi sistemi nazionali di giustizia ambientale si dimostra essere attualmente di difficile realizzabilità e di dubbia opportunità. Gli elementi che concorrono a motivare tale tesi sono molteplici, trasversalmente rinvenibili in tutte le istituzioni prese in considerazione: le reticenze degli stati nazionali a sottoscrivere forme di sindacato giurisdizionale della normazione ambientale prescindenti dalla consensualità; le deficienze strutturali delle Corti rispetto alle precipue necessità del processo ambientale (competenze tecnico-scientifiche, partecipazione delle persone fisiche e giuridiche *ecc.*); le oggettive e gravi difficoltà a garantire l'implementazione delle sentenze emesse, a causa dell'occulta o esplicita ostracizzazione statale dei meccanismi di garanzia dell'esecuzione.

L'imperativa e inderogabile necessità di assicurare un'effettiva e universale implementazione della pur scarsa legislazione internazionale, che sostenga e incentivi l'opera di armonizzazione delle legislazioni nazionali in una disciplina sovranazionale cogente di tutela dell'ambiente, impone di individuare soluzioni alternative che possano risolvere le ambiguità e debolezze del sistema delle Corti Internazionali.

Come già osservato i canoni della giustizia internazionale divergono profondamente da quelli della statuale. Gli strumenti giuridici che nel diritto interno sono considerati mezzi alternativi di soluzione delle controversie in quanto accomunati dalla volontarietà dell'impiego, fondati cioè sull'attribuzione negoziale della giurisdizione in base a un contratto che raccoglie la spontanea e concorde volontà delle parti in causa, costituiscono in ambito sovranazionale l'unica opzione a disposizione. Come negli ordinamenti processuali di *civil law*, così in quello internazionale i mezzi *cd.* diplomatici di soluzione delle controversie hanno carattere transattivo e non vincolante per le parti in causa e rivestono una funzione sussidiaria rispetto agli strumenti dotati di vincolatività. È sui mezzi legalmente vincolanti di accertamento dei diritti, dunque, che si deve appuntare la ricerca di un'alternativa al sistema delle

Corti Internazionali, fermo restando l'essenziale ruolo di filtro compromissorio degli strumenti di transazione a carattere diplomatico.

A partire dai primi fenomeni di consolidamento degli stati nazionali e fino al XIX secolo la giustizia internazionale è stata fondata sulla figura dell'arbitrato *cd.* isolato. Con la stipulazione di un compromesso arbitrale *ad hoc*, un vero e proprio contratto, due stati già in lite nominavano il collegio arbitrale chiamato a dirimere la questione, stabilivano un essenziale regolamento procedurale e si impegnavano a rispettare il lodo emesso dal collegio. L'evoluzione della giurisdizione internazionale di cognizione ha portato a un affinamento dello strumento arbitrale, che col tempo ha smarrito i suoi connotati originali a favore di una più marcata irrigimentazione strutturale. L'*iter* di sviluppo dell'arbitrato internazionale viene articolato in due stadi.

Il primo, che caratterizza il passaggio tra XIX e XX secolo, coincide con un primo consolidamento dell'organo giudicante. Con l'inserimento tra le previsioni trattative di una clausola compromissoria "non completa" le parti contraenti si vincolavano a stipulare il compromesso arbitrale, che interveniva pur sempre a controversia in corso e prevedeva comunque un accordo circa la necessità di ricorrervi.

La seconda fase di sviluppo, che prende il via a partire dal primo dopoguerra, sancisce la definitiva istituzionalizzazione dei tribunali arbitrali in Corti Internazionali. La previsione di una sostanziale facoltà di citazione in giudizio, l'adozione di articoli e codificati regolamenti procedurali, la costituzione di meccanismi di garanzia dell'esecutività delle sentenze completano il quadro di un progressivo e inarrestabile avvicinamento ai canoni della giurisdizione ordinaria civilistica di matrice continentale.

Se questa prospettiva di sviluppo dev'essere accolta favorevolmente in via generale, le specificità della tutela ambientale impongono, come detto, di intraprendere un percorso diverso.

È mediante un parziale regresso dal processo di rafforzamento dell'obbligatorietà e della proceduralizzazione mutuata dagli ordinamenti nazionali, che, a mio avviso, si possono bilanciare i bisogni e le peculiarità della giustizia ambientale internazionale. Un'evoluzione positiva che ricostruisca i caratteri che segnano l'originalità dello strumento arbitrale valorizzando flessibilità e specialità, inevitabilmente sacrificate nell'ibridazione con la giurisdizione civile, alla quale non deve corrispondere, tuttavia, la ricasazione dei capisaldi della precostituzione e dell'universalità che l'istituzionalizzazione garantisce.

In sintesi, dunque, una corte arbitrale internazionale dell'ambiente permanente.

L'unico esempio di tribunale arbitrale sovranazionale permanente è costituito dal più antico foro operante nell'ambito della giurisdizione internazionale: la Corte Permanente di arbitrato, istituita nel 1889 dalla Convenzione per la soluzione pacifica delle controversie firmata all'Aja.

Nonostante la qualifica sembri introdurre un organo primariamente deputato all'amministrazione della giustizia, l'istituzione svolge un ruolo ben diverso. Non assume, infatti, in via diretta compiti giurisdizionali, ma agisce piuttosto come sup-

porto tecnico-amministrativo, fornendo una struttura d'appoggio che qualifica, semplifica e coordina l'attività di autonomi tribunali arbitrali. Sono tre i pilastri sui quali si fonda il ruolo e l'attività della Corte:

- i membri del Tribunale, un collegio di insigni giuristi internazionalisti nominati dai 110 stati membri e in carica per 6 anni, tra i quali le parti in causa possono scegliere i componenti del collegio arbitrale;

- un segretariato permanente, il *cd.* Ufficio Internazionale, con sede all'Aja, che svolge funzioni corrispondenti sia a quelle della Cancelleria di un tribunale, che a quelle di un segretariato di un'organizzazione internazionale: fornisce, infatti, servizi di cancelleria, garantisce la custodia dei documenti, si occupa della gestione delle comunicazioni tanto di quelle ufficiali con le parti quanto rispetto ai rapporti con gli organi di stampa, mette a disposizione strumenti per svolgere ricerche legali, si occupa dell'amministrazione finanziaria degli arbitrati e di fornire il supporto tecnico e logistico per le udienze, inclusi servizi di traduzione;

- un regolamento procedurale snello, di comprovata efficacia e tuttavia di natura suppletiva, le modalità e la misura dell'impiego del quale sono rimesse alla scelta delle parti del singolo arbitrato.

A partire da questi elementi e mediante la composizione di opposti interventi giuridici, l'uno in direzione di una specializzazione dell'istituzione arbitrale tramite l'applicazione dei canoni strutturali mutuati dalla Corte dell'Aja a un parametro dimensionale e contenutistico puramente ambientale, l'altro verso l'universalizzazione



© Ooyoo, *Globo tra le erbacce*, iStockPhoto

del ricorso al tribunale arbitrale come foro privilegiato per la soluzione delle controversie originanti dalla legislazione internazionale ambientale, a mio parere, può nascere un Tribunale arbitrale permanente dedicato all'ambiente.

Un processo di sintesi già in avanzato stato di compimento, in virtù delle iniziative messe in atto nell'ultimo decennio dalla Corte permanente di Arbitrato.

Nel 2001 la Corte ha infatti adottato un corpo di regole procedurali, stilato da un gruppo di lavoro composto di esperti e giuristi, specialmente dedicato agli arbitrati riguardanti controversie relative all'ambiente o alle risorse naturali ("Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Natural Resources and/or the Environment", *cd.* "Environmental Rules"), al fine di codificare le specifiche esigenze delle dispute ambientali e di risolvere le lacune evidenziate dal corpo normativo esistente. Contestualmente all'adozione delle "regole ambientali", inoltre, si è proceduto alla redazione di un duplice elenco: di potenziali arbitri da un lato e di scienziati e tecnici dall'altro che possano vantare specifiche competenze nel diritto dell'ambiente.

Se la concretizzazione della proposta di una Corte arbitrale permanente dedicata alle controversie ambientali appare quanto mai attuale e agevole, l'opportunità di affidare un ruolo di coordinamento e di rafforzamento della legislazione internazionale a tale tribunale si può cogliere dalle soluzioni che tale progetto propone rispetto agli elementi di criticità messi in luce in precedenza con riferimento alle Corti internazionali esistenti.

Per quanto concerne, innanzitutto, l'estensione soggettiva della giurisdizione, cioè a dire gli attori ammessi a far valere in giudizio i propri diritti, l'ontologica duttilità dello strumento arbitrale ad accogliere tanto dispute tra soggetti pubblici che tra privati è arricchita, ancora una volta, dall'esperienza della Corte Permanente di Arbitrato. Fin dal 1993, infatti, la Corte ha codificato l'ipotesi di un arbitrato che convenga uno stato insieme a un'entità non statale di carattere pubblicistico o privatistico (organizzazioni internazionali non governative, società, singoli individui, ...), predisponendo un corpo regolamentare adeguato alle specialità di queste controversie, che ben si presterebbe a risolvere quel deficit di rappresentatività di persone fisiche e società ravvisato nelle Corti Internazionali prese in esame.

Anche il tema della necessaria competenza di natura tecnico-scientifica del corpo giudicante è senz'altro risolto dai criteri che ispirano la scelta dei potenziali arbitri a cui affidare le dispute riguardanti i temi ambientali riferite alla Corte permanente dell'Aja e dall'affiancamento al collegio di esperti che possano chiarire le questioni scientifiche più complesse e controverse.

Per quanto concerne, inoltre, gli aspetti che tradizionalmente costituiscono il *vulnus* dello strumento arbitrale, ritengo si possano rinvenire, proprio in virtù della specializzazione e istituzionalizzazione dei collegi arbitrali, delle soluzioni adeguate alle esigenze di universalizzazione della tutela ecosistemica.

La coerenza della giurisprudenza arbitrale, innanzitutto, può essere garantita da un triplice elemento: la sostanziale uniformità di obiettivi e sensibilità giuridica degli arbitri, l'assunzione di un parametro unitario costituito dalla normazione tratta-

tizia e consuetudinaria internazionale ambientale, il riferimento a un unico e autorevole regolamento procedurale.

Mediante la previsione di una clausola compromissoria aperta e multiopzionale, secondo il modello previsto dalla Convenzione per il Diritto del Mare, si potrebbe inoltre garantire una semi-obbligatorietà del rinvio alla Corte, pur preservando l'autonomia delle parti, istituendo un triplice concentrico livello di tutela fondato sulla progressiva vincolatività e invasività garantita da mediazione, conciliazione, arbitrato.

Infine, riguardo all'esecutività delle sentenze arbitrali, da sempre penalizzata dall'assenza di un meccanismo di garanzia, ritengo che un ottimo strumento per istituire un pur indiretto sindacato circa il rispetto e l'implementazione dei giudicati possa essere mutuato dall'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO). A partire dal 2003, infatti, l'agenzia ONU ha definito un *audit scheme*, una valutazione circa l'implementazione e il rispetto da parte dello stato membro della legislazione trattativa promossa dall'IMO, compiuta da una commissione internazionale su base volontaria. Nonostante le perplessità avanzate rispetto alla reale disponibilità degli stati nazionali a sottoporsi ad un sindacato esterno condotto da un'organizzazione internazionale, si sta evidenziando un'opposta tendenza a partecipare al programma per mettere in luce tanto di fronte alla comunità internazionale, quanto rispetto al corpo elettorale nazionale una certificazione autorevole e ufficiale dei progressi e dell'impegno statale, con eccellenti ripercussioni in termini di effettiva implementazione della legislazione. La riproposizione di tale metodo di valutazione rispetto all'implementazione delle sentenze di una Corte arbitrale permanente e universale operante in campo ambientale non può che riscuotere un successo ancora maggiore, considerata l'attenzione che l'opinione pubblica nazionale e internazionale e i mezzi di comunicazione riservano al tema.

Il percorso di ricerca di uno strumento giurisdizionale in grado di svolgere un ruolo di coordinamento, rafforzamento e garanzia del rispetto della legislazione ambientale, dunque, può dirsi compiuto. Non la Corte Penale Internazionale, né la Corte Internazionale di Giustizia o il Tribunale internazionale del diritto del mare, ma una Corte Internazionale Arbitrale permanente può ambire a sintetizzare le specificità del diritto ambientale con l'esigenza di mezzi giudiziari effettivi e autorevoli, per dar vita, finalmente, a una giustizia dell'ambiente, per l'ambiente. ♦

NOTE

1. Cfr. versione integrale della ricerca "Corte Penale Internazionale dell'Ambiente: radici, prospettive, alternative" sul sito <http://www.diarioeuropeo.it>, sezione *Idee*.
2. Alla Corte Internazionale di Giustizia la Carta delle Nazioni Unite dedica, oltre all'art. 7, che ne definisce il ruolo di organo principale dell'ONU, il capitolo XIV, che, rinvia allo Statuto della Corte la disciplina del funzionamento, dell'organizzazione e della competenza del tribunale (art. 92), definisce le condizioni di adesione all'istituzione (art. 93), le garanzie circa

l'esecuzione delle sentenze (art. 94), la possibilità di deferire la soluzione delle controversie ad altre Corti (art. 95) e infine il ruolo consultivo del tribunale (art. 96).

3. L'articolo 36, comma 2 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia prevede, infatti: "gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria *ipso facto* e senza speciale convenzione, nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti il medesimo obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche concernenti: a. l'interpretazione di un trattato; b. qualsiasi questione di diritto internazionale; c. l'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale; d. la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale."
4. Una diretta ammissione da parte dei giudici della Corte Internazionale di Giustizia delle difficoltà in tal senso è contenuta nella sentenza, che riveste un'importanza capitale nella giurisprudenza in tema ambientale del tribunale, sul caso Gabcíkovo-Nagymaros.

BIBLIOGRAFIA

La presente letteratura sostituisce e integra i riferimenti bibliografici, omissi nel testo principale per non appesantire la trattazione e limitare l'integrazione a note di contenuto.

- D.T. Avgerinopoulou, *The role of the international judiciary in the settlement of environmental disputes and alternative proposals for strengthening international environmental adjudication*, 2003, <http://environmentalgovernance.org/>
- F. Bricola, *Teoria generale del reato*. In "Noviss. Dig. It", Vol XIX, 1973
- A. Cassese, P. Gaeta, J. Jones, *The Rome statute of the international criminal court: a commentary*, Oxford 2002
- G. Costa, *La tutela penale dell'ambiente: aspetti generali e profili problematici*
- G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale, parte generale*, Bologna 2009
- M. S. Giannini, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*. In "Riv. Trim. Dir. Pubbl.", 1973
- N. Klein, *Dispute settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*, Cambridge 2005
- C. Qiong Wu, *A unified forum? the new arbitration rules for environmental disputes under the permanent court of arbitration*. In "Chicago Journal Of International Law", 2002
- P. Sands, *International environmental litigation and its future*. In "University Of Richmond Law Review", 1999
- P. Sands, *Principles of international environmental law*, Cambridge 2003